



ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO

Regolamento

Testo coordinato Deliberazione Consiglio metropolitano n. 54/2019 del 27/11/2019



INDICE

SEZIONE PRIMA - PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (ordinaria, semplificata, in sanatoria)

- Art. 1 L'istanza di autorizzazione paesaggistica
- Art. 2 Documentazione tecnica da allegare all'istanza di autorizzazione paesaggistica
- Art. 3 La comunicazione di avvio del procedimento
- Art. 4 Attività istruttoria e rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
- Art. 5 Oneri a carico del richiedente
- Art. 6 Validità dell'autorizzazione paesaggistica

SEZIONE SECONDA - LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

- Art. 7 Istituzione della commissione
- Art. 8 Funzioni e competenze
- Art. 9 Criteri di valutazione
- Art. 10 Composizione
- Art. 11 Durata
- Art. 12 Convocazione
- Art. 13 Validità delle sedute e delle decisioni
- Art. 14 Verbalizzazione
- Art. 15 Audizioni dei progettisti e tecnici esterni

SEZIONE TERZA - SANZIONI AMMINISTRATIVE

- Art. 16 Ordine di rimessione in pristino o di versamento di sanzione amministrativa pecuniaria
- Art. 17 Interventi sostitutivi in caso di inerzia dei comuni

SEZIONE PRIMA - PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (ordinaria, semplificata, in sanatoria)

Art. 1 - L'istanza di autorizzazione paesaggistica

La domanda di autorizzazione, completa della documentazione di cui al successivo art. 2, dovrà essere indirizzata alla Città metropolitana di Milano - Parco Agricolo Sud Milano, competente al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica.

La procedura di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e quella degli altri titoli legittimanti l'intervento sono procedure autonome e distinte.

Art. 2 - Documentazione tecnica da allegare all'istanza di autorizzazione paesaggistica

Unitamente alla domanda di autorizzazione dovrà essere presentata la documentazione tecnica minima così come delineata nell'Accordo tra Regione Lombardia e Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 6 agosto 2006, in coerenza con quanto stabilito nel DPCM 12 dicembre 2005.

Costituirà inoltre utile riferimento per gli aspetti metodologici e di contenuto il documento denominato "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della Legge regionale 11 marzo 2005, n.12" di cui alla D.G.R. 22 dicembre 2011, n. 9/2727.

L'approfondimento e le caratteristiche della documentazione da presentare a corredo dell'istanza devono essere rapportate all'entità dell'intervento proposto e al suo grado di incidenza sul paesaggio, fermo restando che per le istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica dovrà essere prodotta a cura del richiedente la documentazione utile per la determinazione della sanzione amministrativa di natura pecuniaria.

Il coordinamento tecnico e il relativo aggiornamento della documentazione e dei criteri potrà avvenire tramite specifica disposizione della direzione del Parco.

Art. 3 - La comunicazione di avvio del procedimento

L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'oggetto del procedimento promosso;
- b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- c) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
- d) la data di presentazione della istanza;
- e) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

Art. 4 - Attività istruttoria e rilascio dell'autorizzazione paesaggistica

Il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è soggetto alle procedure di cui alle specifiche norme di riferimento all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., (capo II del D.P.R. 31/2017, artt. 167 e 181 D.Lgs. 42/04 e s.m.i.).

I provvedimenti paesaggistici vengono rilasciati conformemente al parere, obbligatorio e vincolante, della Soprintendenza, che si esprime su proposta di parere avanzata dal Responsabile del procedimento.

Qualora tale proposta non sia conforme al parere della Commissione per il paesaggio, il Responsabile del procedimento deve adeguatamente motivare tale discostamento e trasmettere copia del provvedimento autorizzativo finale alla Commissione per il paesaggio.

In caso di opere assentite mediante Conferenza di Servizi, il parere della Commissione per il paesaggio dovrà essere acquisito prima della chiusura della Conferenza stessa. Qualora l'esito della Conferenza determini modifiche sostanziali al progetto, questo dovrà essere comunicato alla Commissione per il paesaggio.

Art. 5 - Oneri a carico del richiedente

Per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica il richiedente è tenuto al versamento di una tariffa relativa alle spese istruttorie, differenziata a secondo dell'entità dell'intervento, la cui determinazione è demandata a specifico atto nelle forme previste dalla Legge.

Art. 6 - Validità dell'autorizzazione paesaggistica

L'autorizzazione paesaggistica è efficace per un periodo di cinque anni scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo in forza dell'art.146, c.4, del DLgs 42/2004 e s.m.i..

Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre, ai sensi dell'art. 146, c.4, così come modificato dalla Legge del 29/07/2014, n. 106, dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

SEZIONE SECONDA - LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Art. 7 - Istituzione della commissione

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i, in attuazione dell'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., è istituita

la Commissione per il paesaggio del Parco Agricolo Sud Milano, di seguito chiamato "Parco Sud".

Art. 8 - Funzioni e competenze

La Commissione per il paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori e non vincolanti in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del "Parco Sud", di cui al comma 5 dell'articolo 80, L.R. 12/05.

In particolare, come previsto dall'art. 81, comma 3, della sopra citata legge, si esprime:

a) in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del D.lgs. 42/2004 e all'allegato B del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), atteso che per i casi previsti nell'allegato A del medesimo D.P.R., l'autorizzazione paesaggistica non è prevista;

b) in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti.

Non sono soggetti, comunque, ad autorizzazione, gli interventi individuati dall'articolo 149 del D.Lgs. 42/04 e dall'allegato A al D.P.R. n. 31/2017.

I pareri della Commissione per il paesaggio sono congruamente motivati, anche se favorevoli, e sono allegati all'autorizzazione paesaggistica di cui costituiscono parte integrante, qualora la Soprintendenza non esprima il proprio parere, obbligatorio e vincolante, nei termini di legge.

Art. 9 - Criteri di valutazione

La Commissione per il paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesistico-ambientali vigenti, o adottati, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.

In considerazione della valenza paesistica del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Sud, la Commissione per il paesaggio valuta gli interventi proposti in relazione a:

- Le norme generali di tutela per l'intero territorio del Parco, di cui al titolo II delle NTA del Piano Territoriale del Parco, tra cui:
 - Norme generali di tutela dell'attività agricola (art. 15);
 - Norme generali di tutela ambientale-paesaggistica (art. 16);
 - Norme generali di salvaguardia storico-monumentale Piano di settore "Salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio storico-monumentale" (art. 17);
 - Norme generali di tutela delle acque e dell'assetto idrogeologico, Piano di settore "Vulnerabilità idrogeologica" (art. 18);
 - Interventi per la fruizione culturale, ricreativa, e sportiva, Piano di settore "Fruizione" (art. 19);

- Norme generali di tutela della vegetazione ed equipaggiamento naturale del paesaggio agrario (art. 20);
 - Complessi boscati e vegetazionali (art. 21);
 - Fasce alberate e filari, piante isolate (art. 22);
 - Tutela della fauna (art. 23);
- Le misure prescrittive e di indirizzo contenute nel sistema paesistico-ambientale del PTC del "Parco Sud" di cui al titolo III delle NTA del Piano Territoriale del Parco;
 - La compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri di gestione del bene.

In caso di beni vincolati mediante provvedimento specifico, sarà necessario fare riferimento alle motivazioni che hanno determinato l'apposizione del vincolo stesso. Nel caso dei vincoli operanti ope legis, si farà riferimento al significato - storico, culturale, ecologico e naturalistico, estetico-visuale - degli elementi che, nel loro insieme, definiscono la peculiarità del bene.

La Commissione per il paesaggio, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica inoltre la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne accerta la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

In tal senso, ulteriori riferimenti saranno gli atti di natura paesistica vigenti e le disposizioni emanate dalla Giunta regionale, tra cui:

- i "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della L.R. 11/3/2005 n. 12" approvati con D.G.R. 22 dicembre 2011, n. 9/2727;
- i "Criteri e indirizzi relativi ai contenuti paesaggistici del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale" approvati con D.G.R. 27 dicembre 2007 n. VIII/6421;
- Il Piano Paesistico Regionale contenuto nel Piano Territoriale Regionale, approvato con D.C.R. del 19/1/2010 n. 951 e successivi aggiornamenti;
- la direttiva "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" di cui alla D.G.R. 29 febbraio 2000 - n. 6/48740.

I pareri formulati dalla Commissione per il paesaggio saranno raccolti in un Repertorio che costituirà utile riferimento relativamente agli orientamenti paesistici già assunti.

Art. 10 - Composizione

La Commissione per il paesaggio con i requisiti di cui alla D.G.R. 6 agosto 2008 n. VIII/7977 e s.m.i., è così composta:

- il Direttore del Parco che la presiede o suo delegato avente i requisiti tecnico-paesaggistici nel campo della tutela del paesaggio di cui alla citata delibera regionale;
- quattro funzionari tecnici dell'Ente Città metropolitana di Milano aventi i requisiti di cui alla citata delibera regionale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale;
- il componente del Comitato Tecnico-Agricolo del "Parco Sud", esperto in temi ecologico-paesaggistici;

- tre professionisti esterni, aventi i requisiti di cui alla citata delibera regionale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale, scelti mediante ricorso a selezione pubblica che sarà effettuata a cura del Direttore del Parco Agricolo Sud Milano o suo delegato.

Qualora la selezione pubblica non dovesse dar luogo all'individuazione di candidati idonei, la Commissione per il paesaggio sarà integrata da altri funzionari interni all'Ente Città metropolitana di Milano aventi qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.

La nomina dei membri della Commissione per il paesaggio, fra cui verrà designato anche il vice-presidente vicario, è demandata ad un atto del Consiglio Direttivo del "Parco Sud".

Ai lavori della Commissione per il paesaggio partecipa di norma, senza diritto di voto, il tecnico istruttore della pratica.

Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso o indennità di presenza.

Art. 11 - Durata

La Commissione per il paesaggio dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata e, in tutti i casi, fino alla nomina della nuova Commissione.

L'assenza ingiustificata, da parte dei membri esterni, a tre sedute consecutive della Commissione comporta la decadenza dalla nomina.

Il Consiglio Direttivo del "Parco Sud", provvederà alla nomina in sostituzione dei membri decaduti.

Art. 12 - Convocazione

La Commissione per il paesaggio è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente vicario. La convocazione deve essere comunicata per iscritto e pervenire almeno tre giorni prima della seduta unitamente all'ordine del giorno compilato dal Presidente.

La documentazione progettuale sarà messa a disposizione della Commissione tre giorni prima della convocazione per consentire la consultazione da parte dei membri.

Art. 13 - Validità delle sedute e delle decisioni

Per la validità delle sedute della Commissione, in 1° convocazione, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa; in caso di mancato raggiungimento del numero, al punto precedente, le sedute sono valide in 2^ convocazione, da tenersi non prima di 24 ore dalla data di 1^ convocazione, quando vi sia la presenza di almeno tre componenti oltre il presidente o vicepresidente che la presiede.

La Commissione per il paesaggio si pronuncia a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I componenti della commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento sul quale deve essere espresso il parere devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.

Art. 14 - Verbalizzazione

Le funzioni di segreteria amministrativa sono esercitate nell'ambito del Settore Parco Agricolo Sud Milano.

Il segretario della Commissione per il paesaggio, designato con atto del Direttore del Parco, assiste alle sedute della Commissione, senza diritto di voto, e provvede alla formalizzazione dei pareri nonché alla redazione dei verbali delle adunanze ed alla loro raccolta ed archiviazione. I verbali, redatti contestualmente alle sedute, devono essere sottoscritti da tutti i membri componenti la Commissione per il paesaggio.

Art. 15 - Audizioni dei progettisti e tecnici esperti

La Commissione ha la facoltà di richiedere ai progettisti l'illustrazione dei loro elaborati o specifiche precisazioni in merito ai progetti esaminati. I progettisti non sono ammessi alla successiva attività di esame ed espressione di parere.

La Commissione ha facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere nonché del tecnico del Comune interessato.

SEZIONE TERZA - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 16 - Ordine di rimessione in pristino o di versamento di sanzione amministrativa pecuniaria

Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all' art.167 del D.Lgs. 42/2004, nell'interesse della protezione dei beni, la direzione del Parco, reperiti i pareri previsti dalle normative vigenti, può ordinare al trasgressore la rimessione in pristino o, in caso di accertamento della compatibilità paesaggistica, il pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.

L'applicazione della sanzione pecuniaria è obbligatoria anche in assenza di danno ambientale e, in tal caso, deve essere quantificata in relazione al profitto conseguito e, comunque, ai sensi dell'art. 83 L.R.12/2005, come modificato dall'art. 27 della L.R. 17/2018, in misura non inferiore all'ottanta per cento del costo teorico di realizzazione delle opere e/o lavori abusivi desumibile dal relativo computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, in ogni caso, con la sanzione minima di cinquecento euro.

Le somme riscosse per effetto dell'applicazione delle sanzioni sono utilizzate, oltre che per la remissione in pristino, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradate o interessate dalla remissione in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno ai soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.

Art. 17 - Interventi sostitutivi in caso di inerzia dei comuni

Nel caso di accertata inerzia dei comuni nell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 la Città metropolitana di Milano, in qualità di Ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano, a seguito di specifica istanza e qualora accerti la sussistenza di un danno ai valori paesaggistici tutelati, interviene in via sostitutiva irrogando la sanzione stessa, secondo la procedura di cui all'art. 86, commi da 2 a 7, della L.R. 12/2005.